

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 496

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato VACCARO

Introduzione dell’articolo 48-*bis* del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, concernente la formazione professionale continua dei dottori commercialisti

*Presentata il 25 marzo 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La formazione del professionista che esercita l’attività di dottore commercialista è un fattore molto importante: garantire e offrire un’adeguata e costante cura della professionalità è sinonimo di tutela delle proprie competenze e delle aspettative della clientela.

L’attività di formazione continua può essere definita come aggiornamento e approfondimento, in forma collettiva o individuale, delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell’attività professionale del dottore commercialista. La finalità della formazione continua è quella di garantire al dottore commercialista il miglioramento ed il perfezionamento della propria competenza così da assicurare ai destinatari (cioè ai clienti) la correttezza,

la qualità e il pregio della prestazione professionale. Ma l’obbligatorietà della formazione non costituisce di per sé una garanzia: il professionista infatti, il più delle volte, segue distrattamente e confusamente i corsi di aggiornamento che è tenuto a frequentare per certificare l’attività di formazione continua. Premesso, quindi, che il dovere deontologico del professionista è quello di procedere mediante approfondimenti continui all’aggiornamento della propria competenza tecnica, la presente proposta di legge vuole rendere facoltativa la formazione del professionista lasciando così alla piena autonomia organizzativa e all’assoluta discrezionalità del soggetto la scelta sull’uso dei mezzi più idonei per il proprio aggiornamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Nella sezione II del capo IV del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

« ART. 48-bis — (*Formazione professionale continua*) — 1. I dottori commercialisti provvedono alla loro formazione continua mediante attività di aggiornamento e di approfondimento continue con particolare riferimento ai settori nei quali svolgono la loro attività. Le attività di formazione continua sono volte ad assicurare e a garantire che il dottore commercialista mantenga, approfondisca ed estenda la propria competenza tecnica e professionale.

2. La formazione continua di cui al comma 1 si esplica in un'attività di qualificazione specifica attraverso la partecipazione a corsi, convegni e seminari organizzati da istituzioni pubbliche e private. La formazione continua è sviluppata secondo percorsi formativi autogestiti.

3. Le attività di formazione di cui ai commi 1 e 2 non sono obbligatorie. Chi svolge tali attività ha comunque la facoltà di pubblicizzare i risultati ottenuti all'esito delle stesse, nonché di vedersi riconosciute le medesime attività attraverso l'attribuzione di titoli di specializzazione qualificanti per l'esercizio della professione ».

